

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1878

tribuenti più poveri, avendone del resto tutto il diritto, perchè, ripeto, essi debbono mettere in salvo i propri interessi. Or dunque, innanzi a questo stato di cose, parrebbe che fosse opportuna una disposizione dichiarativa di legge la quale riconoscesse che quei tre mesi per i quali durava il privilegio fiscale sono conservati anche sotto l'impero della legge del 1876. In questo modo si verrebbe a raggiungere il doppio vantaggio prima di tutto che, avendo una maggior latitudine di tempo, gli esattori meno vivamente coercirebbero i contribuenti più poveri ed in secondo luogo vi sarebbe un molto minor numero di beni devoluti al demanio.

Io dunque pregherei l'onorevole ministro delle finanze di voler consentire che fosse aggiunto alla legge dell'esercizio provvisorio del bilancio l'articolo già da me accennato e che mi piace ripetere:

« Nulla resta innovato al capoverso dell'articolo 71 della legge 20 aprile 1871, il quale rimane in vigore anche dopo l'articolo 71 a quello sostituito dalla legge del 30 dicembre 1876. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Debbo anzitutto dichiarare alla Camera di non aver avuto tempo di studiare la grave questione, a cui ha accennato testè l'onorevole preopinante.

Dall'esame della legge sulla riscossione delle imposte dirette del 1871 e delle modificazioni introdotte colla successiva legge del 1876, mi pare di poter desumere il concetto che gli atti, per l'esercizio del privilegio fiscale, iniziati prima del 31 dicembre 1878 debbono avere il loro corso di procedimento privilegiato fino all'esaurimento del procedimento stesso.

Questa intelligenza, oltre all'essere conforme alle regole generali del diritto, trova anche conforto nelle disposizioni preliminari del Codice di procedura civile, secondo le quali, il procedimento iniziato sotto l'influenza di una determinata legge deve continuare colla stessa forma.

Laonde credo che non possa sorgere un dubbio molto fondato sull'applicazione di questa teoria, specialmente di fronte al Codice di procedura, che, come legge generale, deve prevalere nell'interpretazione e nella soluzione dei dubbi che possono derivare da leggi di natura e di materia speciale.

Convengo però che il testo letterale, sia dell'articolo originario della legge del 1871, sia dell'articolo modificativo della legge del 1876, potrebbe giustificare una contraria opinione.

La questione, per quanto io sappia, non è stata ancora portata dinanzi ai tribunali, e veramente non ne era il caso, poichè l'anno 1878 non è tuttavia spirato; così non potrei dire se il dubbio sia o no avvalorato da non conformità di giurisprudenza

della autorità giudiziaria; in ogni modo è ragionevole cosa il prevedere che possa presentarsi.

Chechessia però di tutto questo, quanto a me, dichiaro francamente che non sono favorevole alle leggi dichiarative, quando non sieno richieste da una necessità assoluta; nè amerei d'introdurre in una legge di esercizio provvisorio del bilancio, che è legge temporanea e transitoria, una disposizione legislativa, la quale possa importare, sia una modificazione ad un articolo della legge sulla riscossione delle imposte, sia anche una dichiarazione di un qualche dubbio possibile nell'applicazione di essa. Ond'è che sarei lieto se l'onorevole preopinante non volesse insistere nella sua proposta d'inserire in una legge eccezionale e transitoria come questa, un articolo di tale natura.

Prometto però nel tempo stesso di studiare diligentemente la questione, di consultare le autorità più competenti, e di provocare eziandio il voto del Consiglio di Stato, che di diritto deve essere interpellato sulle questioni generali di pubblica amministrazione; dopo di che avviserò intorno alle istruzioni che convenisse al Governo di dare per la retta intelligenza ed applicazione della legge del 1871, coordinata con quella del 1876, specialmente in ordine all'ingerenza e all'autorità dei prefetti per l'applicazione delle multe, e in ordine alle attribuzioni proprie degli agenti dell'amministrazione finanziaria. Tutto ciò, bene inteso, nei limiti delle facoltà che ha il Governo sopra questa materia.

Coteste dichiarazioni, mi auguro, che siano sufficienti a persuadere l'onorevole preopinante di non insistere a che sia introdotto in questa legge l'articolo da lui proposto.

Spero egli sia convinto che l'amministrazione, cui ho l'onore di presiedere, si darà tutta la cura di esaminare la questione e di dare tutte le istruzioni necessarie affinchè nessun inconveniente si verifichi nell'applicazione pratica della legge del 1876, sia a danno degli esattori, sia principalmente a danno dei contribuenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mordini ha facoltà di parlare.

**MORDINI.** Io tengo in debito conto le ragioni addotte dall'onorevole ministro delle finanze, aderisco volentieri all'invito che egli mi porge, e prendo atto delle dichiarazioni che ha fatte, e degli impegni assunti davanti alla Camera, certo come sono che di questa guisa quei dubbi i quali sono sorti in me come in moltissimi altri non porteranno alcuna conseguenza dannosa, nè per gli esattori, nè per i contribuenti.

**PRESIDENTE.** Dunque, poichè l'onorevole Mordini non insiste sulla sua proposta, rimane esaurita la